

III SETTORE – CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLE STRADE DEI COMUNI DI: BAISO- CASALGRANDE - CASTELLARANO – RUBIERA – SCANDIANO E VIANO

PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

CIG: 9762104710

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSA

L'Unione Tresinaro Secchia, di seguito anche "Amministrazione concedente", indice una gara a procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o versamenti di materiali nelle strade di competenza comunale nei territori dei Comuni di Scandiano, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Viano e Baiso, per una durata di anni 3, rinnovabili per anni 2.

CAPO I – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 1 Oggetto della concessione

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione, in via prioritaria ma senza esclusiva, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o versamenti di materiali, mediante pulizia e bonifica della sede stradale e delle relative pertinenze, da effettuarsi in condizioni di emergenza sull'intera rete viaria di competenza dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Scandiano, Rubiera e Viano.

Per la definizione di "sede stradale" si rinvia all'art. 3, comma 1, punto 46, del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Il servizio ha ad oggetto la pulizia della piattaforma stradale, con recupero degli eventuali liquidi inquinanti sversati e dei residui solidi o del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente, nonché della posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza, come meglio precisato all'art. 19 del presente capitolato d'oneri. Tale intervento costituisce obbligo sancito dagli artt. 14, 161 e 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, recante "Testo Unico in materia ambientale".

Il servizio si intende affidato unicamente per le ipotesi in cui non provvedano in merito direttamente i Comuni in oggetto quali enti proprietari delle strade o il conducente con propri mezzi, e, dunque, senza diritto di esclusiva.

Art. 2 Durata della concessione

Il servizio oggetto del presente Capitolato avrà la durata di anni 3 (con opzione di rinnovo per anni 2) a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto (o, in caso di richiesta dell'Amministrazione competente di esecuzione anticipata del contratto per ragioni di urgenza a norma dell'art. 32 commi 13, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la durata decorrerà dall'inizio del servizio, in pendenza della stipula del relativo contratto).

Alla scadenza del termine della concessione, qualora non sia ancora stata espletata la procedura per un nuovo affidamento, è prevista la possibilità di proroga di massimo 6 mesi ai sensi dell'Art. 106 comma 11, del Codice, durante i quali il Concessionario dovrà garantire la continuità del Servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

Tutte le spese derivanti dal contratto sono poste a carico del Concessionario.

Art. 3 Ammontare della concessione e valutazione dei rischi da interferenza

L'importo stimato per l'appalto in oggetto è pari ad euro 265.000,00 fuori campo IVA comprensivo dell'opzione di rinnovo e dell'eventuale proroga tecnica come indicato nel precedente art. 2. Il predetto importo è stato stimato al mero fine di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara, la garanzia provvisoria, la cauzione definitiva e ai fini dell'acquisizione del CIG.

Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. vv) e 165 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Resta inteso che lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa nè per l'Amministrazione concedente nè per alcuno dei Comuni sul cui territorio viene effettuato l'intervento, in quanto i costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati dagli incidenti.

Il valore triennale della concessione comprensivo dell'opzione di rinnovo, stimato non è idoneo a costituire alcuna aspettativa giuridicamente qualificata in capo all'aggiudicatario né comporta alcuna garanzia da parte dell'Amministrazione concedente che tale importo corrisponda effettivamente a quello ricavabile dall'esecuzione del presente contratto: esso potrà pertanto discostarsi, in maniera sostanziale, in difetto o in eccesso anche oltre il 20% senza che il concessionario possa chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del Concessionario, senza alcun addebito di spesa a carico del dell'Amministrazione concedente o del Comune interessato, sino alla concorrenza del fondo di garanzia di cui al successivo art. 25.

Non si prevedono interferenze tra i dipendenti del Concessionario e quelli delle Amministrazioni concedenti; pertanto, non è necessaria la redazione del DUVRI e non sono previsti oneri per la sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze.

Art. 4. Luogo di svolgimento del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade¹, di competenza comunale e relative pertinenze, poste all'interno del territorio dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Scandiano, Rubiera e Viano.

Art. 5. Stipula del contratto di concessione

1. L'Amministrazione concedente, a seguito dell'aggiudicazione, dovrà affidare ufficialmente il Servizio mediante stipula di un contratto di concessione. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine indicato dall'Amministrazione concedente, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare:

¹ Strada: area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2 del Codice della Strada)

- a) cauzione definitiva nei termini dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e del successivo art. 6;
- b) ogni altro documento eventualmente richiesto dall'Amministrazione concedente stessa.
- Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'Amministrazione concedente, nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione concedente potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del Servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
- 2. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del Servizio anche nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 6. Cauzione definitiva

- 1. Il Concessionario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio nel caso in cui sia stato chiesto l'avvio del servizio nelle more della stipula, una cauzione definitiva pari a € 26.500,00 (corrispondente al 10% del valore della concessione), a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando, dal presente capitolato e dal contratto che sarà stipulata successivamente all'aggiudicazione, secondo la disciplina dell'art. 103 del Codice.
- 2. Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante fidejussione bancaria di pari importo;
 - b) mediante polizza assicurativa di pari importo;
 - c) mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Decreto Legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze.

Se prestato nella forma di cui ai punti a) b) e c), dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., all'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione concedente.

- 3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.
- 4. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione concedente ha diritto di rivalersi sulla cauzione; qualora l'Amministrazione concedente abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l'esecuzione del contratto, è fatto d'obbligo al Concessionario di reintegrare la cauzione entro un mese dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa.

Art. 7. Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è obbligato ad eseguire il Servizio oggetto del presente

Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione concedente, nonché, con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione concedente interessata circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

- Il Concessionario per l'espletamento della presente concessione è inoltre tenuto al rispetto dei patti, delle obbligazioni e delle condizioni previste dal presente capitolato nonché al rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.
- 2. Il Concessionario è obbligato alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.
- 3. Il Concessionario deve essere iscritto all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali (D.lgs 152/06).
- 4. <u>Il Concessionario deve garantire, entro 7 giorni dall'affidamento, la costituzione di un presidio (Centrale Operativa) ubicato in una sede tale da garantire l'intervento entro un tempo non superiore a quanto indicato al successivo art. 23.</u>

Art. 8. Divieti

- 1. È fatto espresso divieto al Concessionario di:
- a) sospendere l'esecuzione del Servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con una o più Amministrazioni concedenti;
- b) cedere il contratto di concessione a pena di nullità.
- 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del d. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione anche parziale del contratto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
- 3. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa al Concessionario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.
- 4) Per la presente procedura, è ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 9. Responsabilità e assicurazione

- 1. Il Concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del Servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.
- 2. Le Amministrazioni concedenti sono sollevate da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo il Concessionario dispone di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno 5.000.000,00 (cinque milioni) di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino

delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 10. Risoluzione del contratto e recesso

- 1. Il contratto di concessione si risolverà di diritto per grave inadempimento del Concessionario e specificamente:
- a) nel caso in cui le obbligazioni del Concessionario non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- b) nel caso in cui il Concessionario, entro un congruo termine assegnatogli dall'Amministrazione concedente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del Servizio;
- c) nel caso in cui il Concessionario ceda il contratto di concessione.
- Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione concedente dichiara al Concessionario a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
- 2. In caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario questi è obbligato all'immediata sospensione del Servizio e al risarcimento del danno, e l'Amministrazione concedente è liberata da ogni obbligo sui servizi già erogati.
- 3. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto di concessione.
- 4. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.
- L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.
- La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R oppure messaggio PEC, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 11. Controllo e vigilanza in corso di esecuzione e mantenimento dei requisiti

- 1. L'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione concedente, unitamente agli addetti degli uffici tecnici dei rispettivi Comuni.
- 2. In particolare ogni Amministrazione concedente si riserva la facoltà di provvedere a:
 - far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il Servizio oggetto del contratto di concessione avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del Contratto di concessione:
 - esaminare l'andamento del Servizio con particolare riferimento alla funzionalità e alla congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità

- degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;
- rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del Concessionario.
- 3. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione concedente.
- 4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del Concessionario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
- 5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono il Concessionario dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.
- 6. Il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Per tutta la durata della concessione del Servizio di ripristino *de quo*, il Concessionario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento. L'Amministrazione concedente potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 12. Richiami e diffide in corso d'esecuzione

- 1. Il Concessionario che durante l'esecuzione del Servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
- 2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dall'Amministrazione concedente.
- 3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione concedente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 13. Penalità: fattispecie e importi

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:

- a) per ogni inadempienza del Concessionario che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 12: € 250,00 per ogni richiamo o diffida;
- b) nel caso in cui il Concessionario non provveda all'espletamento, anche parziale, dei servizi, si applicherà una penale giornaliera fissa di € 600,00;
- c) nel caso di accertato mancato rispetto del termine di cui all'art. 23 o di quello inferiore offerto in sede di gara, verrà applicata una penale pari a € 300,00.

Art. 14. Penalità: modalità di applicazione

- 1. L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dall'art. 6.
- 2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 giorni.

3. Le penalità sono notificate a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC inviati agli indirizzi indicati nell'offerta, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Art. 15. Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al Servizio oggetto di affidamento.
- 2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, necessarie per lo svolgimento della concessione, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii.

Art. 16. Trattamento dei dati e tutela della Privacy

- 1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, e in relazione alle operazioni che sono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, l'Amministrazione concedente in qualità di titolare del trattamento dei dati, e in particolare il Responsabile interno del Trattamento, nomina il concessionario quale responsabile esterno del trattamento degli stessi.
- 2. Il concessionario si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dagli Enti per le sole finalità connesse allo svolgimento del servizio, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli saranno trasmesse, impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale appositamente nominato quale incaricato del trattamento, comunicando i relativi nominativi all'appaltante e a non portare a conoscenza a terzi, per nessuna ragione e in nessun momento, presente o futuro, le notizie e i dati pervenuti a conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell' Ente.
- 3. Il concessionario adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.
- 4. I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dalla Centrale di committenza per l'espletamento della gara di concessione del Servizio saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Art. 17. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 l'aggiudicatario si impegna al rispetto per quanto compatibili degli obblighi di condotta indicati nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Tresinaro Secchia.

Pertanto il Concessionario si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nel documento sopra indicato.

Art. 18. Foro competente

Per ogni controversia contrattuale sarà competente in via esclusiva il foro di Reggio Emilia.

CAPO II - PARTE TECNICA

Art. 19. Descrizione del Servizio

Le attività che costituiscono il Servizio oggetto di affidamento possono riassumersi come di seguito riportato, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno risultare necessarie nel rispetto del Codice della strada e delle direttive impartite dal personale della Polizia Locale o del Settore Tecnico della singola Amministrazione concedente su cui ricade l'ambito di competenza territoriale o di eventuali altri Organi di pronto intervento intervenuti.

A) Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti e sinistri stradali, consistente nella pulitura e bonifica della sede stradale e delle sue pertinenze, mediante:

- asportazione e smaltimento dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti, quali lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.;
- recupero e smaltimento dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli coinvolti, non biodegradabili e dispersi sul manto stradale, quali frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc. ed eventuali ramaglie cadute a seguito del sinistro;
- rimozione e smaltimento o eventuale trasporto nei magazzini dell'Amministrazione concedente dei manufatti danneggiati o del materiale vegetale abbattuto (a titolo esemplificativo: pali dell'illuminazione pubblica, rami, alberi, paletti di arredo urbano, supporti della segnaletica stradale ecc);
- messa in sicurezza della sede stradale rispetto a danneggiamenti di manufatti o alberature di proprietà privata;
- lavaggio della pavimentazione stradale con soluzione di acqua e "tensioattivo ecologico" e/o "disgregatore molecolare ecocompatibile" della catena molecolare degli idrocarburi.
- B) Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito della perdita di carichi trasportati, consistente in ogni altro intervento di rimozione di tutto il materiale rovinato o versato sulla sede stradale e sue pertinenze, solido o liquido, comprese le merci pericolose ed i rifiuti.
- C) Posizionamento, nel minor tempo possibile, di apposita ed idonea segnaletica per situazioni di emergenza (cartelli, nastri, transenne, coni, new jersey, ecc.), finalizzata alla protezione di parti della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati, a seguito di sinistro, o di altri eventi accidentali interessanti la piattaforma stradale, con particolare riferimento a criticità di tutela ambientale o

qualsivoglia situazioni di pericolo attinenti la circolazione veicolare. Tutta la segnaletica posizionata in fase di emergenza dovrà essere lasciata a segnalazione di eventuali pericoli e mantenuta in perfetto stato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza *quo ante* l'evento. Tale segnaletica dovrà includere anche la segnaletica luminosa come lampade di cantiere e/o semafori di regolazione provvisoria della circolazione.

Inoltre, su richiesta del personale della Polizia Locale o del Settore Tecnico dell'Amministrazione competente per territorio o di eventuali altri Organi di pronto intervento intervenuti, si dovrà posizionare la segnaletica per la chiusura delle strade o per la deviazione della circolazione.

D) <u>Ripristino della situazione quo ante della sede stradale qualora danneggiata a seguito del sinistro</u> (a mero titolo esemplificativo: ripristino banchina, cordoli, sostituzione/rifacimento segnaletica stradale ecc...).

Art. 20 Modalità di esecuzione del Servizio

- 1. Il Servizio prevede l'intervento per l'asportazione dei liquidi versati dai veicoli sulla carreggiata ed il recupero dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli dispersi sul manto stradale e relative pertinenze (banchine, piazzole, fossi laterali, scarpate, ecc.) nonché quant'altro indicato al precedente Art. 20, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, sino alla concorrenza del fondo di garanzia di cui al successivo art. 26.
- 2. Gli interventi dovranno essere richiesti dal personale del Settore Tecnico dell'Amministrazione competente per territorio e/o dagli Organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale, Polizia Locale Provinciale, ecc.), attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa che dovrà garantire tempestiva risposta per tutte le chiamate ed essere operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. La Centrale Operativa dovrà provvedere, alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità post sinistro stradale. L'intervento dovrà essere garantito entro le tempistiche stabilite al successivo Art. 23.
- 3. L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico dell'Amministrazione concedente nè dei Comuni sul cui territorio verrà effettuato l'intervento, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:
- a) pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), o di materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, con l'ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche;

- **b**) lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;
- c) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.
- 4. In base all'iter procedurale sopra delineato l'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D.lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale" e s.m.i ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.
- 5. L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza sul lavoro, in particolare del D.lgs 81/2008 e smi. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92 s.m.i.), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario e D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 09.06.1995.

Art. 21 Allestimento del cantiere

Gli interventi di pulizia dovranno essere eseguiti in autonomia e senza supporto di personale della Polizia Locale o del Settore Tecnico dell'Amministrazione concedente competente per territorio o di eventuali altri Organi di pronto intervento intervenuti.

Il segnalamento temporaneo del cantiere dovrà essere fatto ai sensi del D.M. 120 del 29 luglio 2010 e s.m.i..

Art. 22 Strumenti informativi

Il Concessionario si impegna a garantire la completa trasparenza dei propri interventi nei confronti dell'Amministrazione concedente tramite la redazione di report trimestrali.

Per ogni intervento dovrà essere redatta una scheda contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) data e ora della richiesta di intervento;
- b) data e ora dell'inizio dell'intervento;
- c) nominativo del responsabile operativo presente sul luogo dell'evento;
- d) caratteristiche del sinistro o dell'evento accidentale;
- e) dossier fotografico della scena dell'incidente;
- f) durata dell'intervento;
- g) numero di operatori impiegati
- h) materiali e mezzi utilizzati;
- i) costo analitico dell'intervento;
- j) l'importo liquidato dalla compagnia di assicurazione;
- k) formulario rifiuti.
- L'Amministrazione concedente dopo l'aggiudicazione del Servizio oggetto del

presente Capitolato si accorderà con il Concessionario sulle modalità più opportune con le quali effettuare la richiesta di intervento e indicherà al Concessionario le persone fisiche e/o gli uffici ai quali tale comunicazione dovrà essere inoltrata. La scheda dovrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Amministrazione aggiudicatrice in seguito alla stipula del contratto.

Art. 23. Tempi di intervento

Considerato che il Servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento, salvo diversa e migliore offerta presentata in sede di gara, non dovranno superare:

- a) 40 minuti dalle ore 7:00 alle ore 22:00 dei giorni feriali (da lunedì a sabato);
- b) 50 minuti dalle ore 22:00 alle ore 7:00 dei giorni feriali (da lunedì a sabato);
- c) 50 minuti dalle ore 0:00 alle 24:00 per i giorni festivi;

Il primo intervento deve garantire la presa in carico del luogo dell'incidente sollevando il personale che ha attivato il Servizio dalle responsabilità e dall'obbligo di presidio.

Il Concessionario provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo del sinistro tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante", ad eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del Servizio di pulizia della piattaforma stradale, con asportazione dei liquidi e con recupero dei residui solidi o del materiale trasportato e relativa messa in sicurezza dell'area interessata con tutte le azioni necessarie al ripristino della sicurezza della circolazione stradale, come indicato nell'art. 19.

Art. 24. Attrezzature ed equipaggiamenti

- 1. Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del Servizio in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità delle Amministrazioni concedenti.
- 2. I mezzi utilizzati dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- a) essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite delle eventuali strutture periferiche della impresa concessionaria o eventuale consorzio fra più Soggetti. Ciascun mezzo dovrà essere attrezzato per gli interventi riguardanti il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale.
- b) essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione, nonché alle iscrizioni e autorizzazioni in materia ambientale necessarie per eseguire il servizio oggetto di affidamento, coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente documento. Dovranno essere fornite le copie delle carte di circolazione.
- c) recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria ed essere dotati di:

- segnaletica temporanea (D.M. 10 luglio 2002);
- sistema di illuminazione del sito del sinistro, che possa essere attivato nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità;
- sistema di pulitura e sanificazione batteriologica e chimica oltre a kit di intervento per materiali e sostanze pericolose (sacca ADR);
- martello pneumatico;

Art. 25. Fondo di garanzia degli interventi

Il concessionario dovrà istituire un fondo di garanzia a copertura degli interventi a seguito di sinistro per il quale non è individuabile il responsabile.

Tale fondo è costituito da una percentuale non inferiore al 2,5% per ogni intervento eseguito e regolarmente liquidato.

Art. 26. Trasferimento del rischio

Il corrispettivo del concessionario sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Il rischio assicurativo (al risarcimento) è trasferito dall'Amministrazione concedente al concessionario, conferendo allo stesso ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle assicurazioni detti sinistri, per trattare, richiedere ed incassare le liquidazioni dando pieno mandato alla sottoscrizione di eventuali atti di quietanza, vantando nei loro confronti un diritto di credito.

Tale credito, anche se non esigibile in quanto il danno è provocato da un mezzo non identificato, rimane sempre a carico del concessionario, il quale non può pretendere alcunché dall'Amministrazione concedente, che pertanto non potrà essere chiamata in causa in alcun modo e per qualsiasi motivo.